



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Servizi al Cittadino

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 157 DEL 21/10/2024

OGGETTO: ATTO DI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICI SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA CITTADINA (STADIO COMUNALE "CAROTTI", PALAZZETTO DELLO SPORT "TRICCOLI" E POLISPORTIVO "CARDINALETTI") - ATTIVAZIONE ITER PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE JESISERVIZI S.R.L. AI SENSI DELL'ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.201/2022

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Servizi al Cittadino da cui risulta l'esigenza di approvare, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, l'indirizzo per l'affidamento alla Società in house Jesiservizi s.r.l. della gestione dei seguenti impianti sportivi di rilevanza cittadina:

- Stadio Comunale "Pacifico Carotti"
- Palazzetto dello Sport "Ezio Triccoli"
- Polisportivo "Gabriele Cardinaletti"

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "ATTO DI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICI SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA CITTADINA (STADIO COMUNALE "CAROTTI", PALAZZETTO DELLO SPORT "TRICCOLI" E POLISPORTIVO "CARDINALETTI") - ATTIVAZIONE ITER PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE JESISERVIZI S.R.L. AI SENSI DELL'ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.201/2022" e che alla competente Area Servizi al Cittadino ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 209 del 14/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'Area Servizi al Cittadino, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi

dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.....in data.....;

D E L I B E R A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, l'indirizzo per l'affidamento alla Società in house Jesiservizi s.r.l. della gestione dei seguenti impianti sportivi di rilevanza cittadina, ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo n.201/2022:

- Stadio Comunale "Pacifico Carotti"
- Palazzetto dello Sport "Ezio Triccoli"
- Polisportivo "Gabriele Cardinaletti"

3) di dare mandato agli Uffici di concludere, entro il termine del 31 dicembre 2024, l'attività istruttoria propedeutica alla successiva adozione della specifica deliberazione consiliare prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e agli adempimenti conseguenti di cui all'art.31 del medesimo decreto legislativo;

4) di autorizzare la prosecuzione della gestione dello Stadio Carotti in capo alla Società Jesiservizi per il periodo Novembre 2024 / Aprile 2025 e della gestione del Palazzetto dello Sport e del Polisportivo Cardinaletti in capo alla UISP per il periodo Gennaio 2025 / Aprile 2025, al fine di consentire il perfezionamento della procedura di affidamento nel rispetto di quanto previsto dall'art 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

5) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino dott. Mauro Torelli;

6) si richiede l'immediata eseguibilità

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che, in considerazione dell'imminente scadenza dei rapporti contrattuali in essere, è necessario procedere ad individuare le modalità di affidamento della gestione dei seguenti impianti sportivi comunali:

- Stadio Carotti
- Complesso sportivo costituito dal Palazzetto dello Sport Ezio Triccoli e dal Polisportivo Cardinaletti

Atteso che i suddetti impianti presentano le seguenti caratteristiche strutturali e funzionali:

STADIO COMUNALE PACIFICO CAROTTI

Impianto, sito in via Cavallotti, inaugurato il 25 ottobre 1932.
Intitolato a Pacifico Carotti (1900-1986), Sindaco di Jesi e Presidente della Jesina

La struttura comprende: un campo di calcio in erba, un campo di calcio in sabbia, tribune, magazzino, spogliatoi, servizi annessi e aree di pertinenza

La capienza è stabilita in 4.743 posti così suddivisi: tribuna coperta: n. 2.500 posti, tribuna metallica (curva): n. 1.500 posti, gradinata: n. 743 posti

Nell'attuale stagione sportiva, l'impianto è sede di gioco della Jesina Calcio femminile (Serie C) e della Jesina Calcio maschile (Promozione)

PALAZZETTO DELLO SPORT EZIO TRICCOLI - POLISPORTIVO CARDINALETTI

Complesso sportivo, sito in via Tabano, inaugurato nel 1992.
Gli impianti sono intitolati rispettivamente al maestro di scherma Ezio Triccoli (1915-1996) e all'allenatore Gabriele Cardinaletti (1954-1984)

La struttura comprende:

PALAZZETTO DELLO SPORT costituito da una palestra centrale, 3 palestre, locali ex medicina dello sport e relativi servizi, spogliatoi, uffici, per una superficie mq 5.000 coperti, oltre al verde di pertinenza;

POLISPORTIVO CARDINALETTI, costituito da n. 1 campo di calcio a 11 in erba naturale, una tribuna per pubblico, n. 1 campetto di calcio per allenamenti in erba naturale, n.1 pista di atletica leggera a 6 corsie, n.1 pedana di salto in alto, n.1 pedana per lancio del disco – peso- giavellotto, n.1 pedana di salto in lungo, n. 1 pedana di salto con l'asta, n.1 campetto di calcio in erba naturale per allenamenti e relativi servizi, spogliatoi e uffici, oltre al verde di pertinenza.

Sono altresì inclusi: la Pista di Pattinaggio, l'Antistadio Cardinaletti, il Campo di Calcio a 5, spogliatoi e servizi di supporto.

La capienza del Palazzetto è stabilita in 3.882 posti così suddivisi: anello superiore n. 2.590 posti, parterre (tribune retrattili): n. 1.292 posti.

Nell'attuale stagione sportiva, il Palazzetto è sede di gioco e di allenamento della Jesi Basket Academy (Serie B) e della Pieralisi Volley (Serie B1).
All'interno delle palestre si svolgono allenamenti di Judo, Pugilato e Ginnastica.

Il campo in erba del Polisportivo è principalmente utilizzato dall'Aurora Calcio.
La pista di pattinaggio è assegnata a Roller Marche e Skating Club.
L'impianto di atletica è frequentato da tre Società, cui si aggiunge l'Associazione Arbitri

Rammentato che:

- a decorrere dall'anno 2021, la Società in house Jesiservizi s.r.l. sta curando la gestione dello Stadio Carotti e dell'antistante parco pubblico (deliberazioni consiliari n. 164 del 30 settembre 2021, n. 103 del 29 settembre 2022 e n. 141 del 28 settembre 2023) e che l'attuale affidamento andrà a scadere il prossimo 31/10/2024;

- a decorrere dall'anno 2023 la UISP sta curando la gestione del Palazzetto dello Sport Tricoli e del Polisportivo Cardinaletti e che l'attuale affidamento andrà a scadere il prossimo 31/12/2024;

Considerato che gli immobili sopra descritti rientrano nel novero degli *"impianti di rilevanza cittadina"*, in base alla classificazione contenuta nell'art. 3 del Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi:

"Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori.

Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città.

Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico";

Evidenziato che, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, n. 858 del 28 gennaio 2021, la gestione di impianti sportivi assume i caratteri tipici di un servizio pubblico:

"Ne costituiscono indici sintomatici e, a un tempo, elementi costitutivi:

a) la natura propriamente erogativo-prestazionale dell'attività esercitata;

b) l'operatività, sul piano infrastrutturale, di un momento organizzativo stabile, con un controllo pubblico preordinato a garantire ed assicurare un livello minimo di erogazione;

c) la destinazione dell'attività ad una generalità di cittadini, con carattere di universalità delle prestazioni (di tal che, ferme restando le relative modalità, il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che, rispettando le condizioni ed avendo i requisiti per l'accesso, ne facciano richiesta).

Nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.)."

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con particolare riferimento all'art. 7, commi 1 e 2 del (Principio di auto-organizzazione amministrativa), in base al quale:

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture (...). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Visto l'art. 14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale) del decreto legislativo 23 dicembre 2022 in forza del quale:

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti

e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni (...).

Visto l' art. 17 (Affidamento a società in house) del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in forza della quale:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici (...);”

Visto, altresì, l'art. 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali) del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in forza della quale:

1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1 , i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo,)) e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati

relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

Rilevato che la Società Jesiservizi è istituzionalmente legittimata alla gestione di impianti sportivi, in forza di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del proprio Statuto (cfr. atto a rogito Notaio Federici in data 22/6/2020, Rep. 5613 Racc. 4088);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 409 del 19 dicembre 2023 in base alla quale si è stabilito di conferire alla Società Jesiservizi l'incarico per la predisposizione di uno studio di fattibilità inerente la possibilità di affidamento in house della gestione dei suddetti impianti sportivi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;

Preso atto che con nota prot. n. 20799 del 29 marzo 2024, la Società Jesiservizi ha presentato al Comune il documento recante ad oggetto: "Studio di fattibilità per l'affidamento in house della gestione del complesso sportivo Palazzetto dello Sport Ezio Triccoli, Polisportivo Cardinaletti e Stadio Carotti";

Evidenziato che il documento contempla l'ipotesi di affidamento dei suddetti impianti in un'ottica di sinergia gestionale tenuto conto:

- della localizzazione in zone geograficamente contigue
- delle similari esigenze di riqualificazione, per quanto riguarda, in particolare, il sistema di illuminazione;

Considerato che i contenuti del documento sono stati oggetto di analisi e confronto tra Comune e Jesiservizi, attraverso riunioni di verifica e approfondimenti tecnici finalizzati a chiarire:

- l'effettivo trasferimento del rischio di impresa in capo alla società in house, mediante affidamento degli impianti in concessione;
- l'approntamento, da parte della società in house, di una struttura organizzativa in grado di garantire l'autoproduzione, ivi compresa la gestione delle utenze e degli incassi;
- la predisposizione di un piano economico finanziario che evidenzi il dettaglio dei costi gestionali ed un canone di gestione annuale, di entità inferiore rispetto ai costi attualmente sostenuti dal Comune, in modo da dimostrare l'opportunità e la convenienza economica dell'affidamento in house rispetto ad una gestione in economia o ad un affidamento sul mercato;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 9 luglio 2024 è stata recepita l'esigenza di richiedere alla Jesiservizi integrazioni al progetto di gestione finalizzato all'affidamento in house;

Preso atto che con nota prot. n. 69322/2024 del 18/10/2024, la Società Jesiservizi ha fornito elementi integrativi atti a confermare la percorribilità dell'ipotesi di affidamento, alla luce dei parametri indicati dall'art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

Appurato, in particolare che la Società, in caso di affidamento del servizio, ha dichiarato nella suddetta nota *"l'impegno ad incrementare opportunamente la propria struttura organizzativa dotandosi, oltre al personale già in forza al servizio di Pubblica Illuminazione e manutenzione generale, delle risorse umane necessarie all'assolvimento degli obblighi di custodia e manutenzione degli impianti sportivi e delle zone verdi ad essi annesse"*

definiti in contratto, nonché a formarle opportunamente laddove fosse necessario colmare un eventuale gap di competenze.

Giova sottolineare che gli estesi orari di apertura al pubblico degli impianti richiedono l'impiego di 5,6 risorse operative FTE (Full Time Equivalent: tempo pieno), oltre ad una persona part-time per la gestione delle utenze e degli incassi. La Società potrà tuttavia avvalersi, per alcune attività, del supporto di un ente del terzo settore, da individuare con successiva procedura ad evidenza pubblica, in grado di assicurare alla comunità anche la realizzazione di obiettivi ulteriori di partecipazione ed inclusione sociale”;

Rilevato che l'opzione per la modalità di affidamento in house risponde ad un'esigenza prioritaria di stabilità organizzativa del soggetto gestore, avuto riguardo alla rilevanza dello stadio Carotti e del complesso Triccoli/Cardinaletti nel panorama dell'impiantistica cittadina. Dalla verifica di diverse vicende locali concernenti l'affidamento di impianti a Società Sportive, emerge una situazione di potenziale discontinuità gestionale non di rado caratterizzata da risoluzioni contrattuali, morosità, mutamenti dell'assetto societario, scarsa qualità delle prestazioni;

Tali criticità risultano acute allorquando le Società Sportive sono chiamate ad effettuare investimenti sugli impianti;

Considerato che la Società Jesiservizi - costituita nell'anno 2004 – vanta una stabilità organizzativa ventennale, cui corrisponde un progressivo trend di crescita – anche a livello sovracomunale - per un fatturato che si attesta sui 14 milioni di euro, con un impiego di 120 dipendenti ed un bacino di utenza di 100.000 abitanti.

Evidenziato che la Società risulta attualmente affidataria, con esiti gestionali favorevoli, di una pluralità di servizi strategici di rilevanza ambientale e sociale:

- Igiene urbana (dall'anno 2005)
- Farmacie Comunali (dall'anno 2006)
- Mense scolastiche (dall'anno 2006)
- Trasporto scolastico (dall'anno 2015)
- Soste a pagamento (dall'anno 2015)
- Illuminazione pubblica (dall'anno 2019)

Rilevato che, per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, la Società ha conseguito livelli di eccellenza, come testimoniato dal posizionamento ai vertici delle classifiche dell'Osservatorio Foodinsider (quarto posto, su scala nazionale, per l'anno 2022/2023);

Atteso che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, è stata effettuata, a cura degli Uffici, una preventiva analisi dei benefici derivanti dal ricorso alla modalità di affidamento in house, in ordine alle seguenti voci:

INVESTIMENTI

La situazione di obsolescenza degli impianti di illuminazione di Stadio, Palazzetto e Polisportivo incide negativamente sui costi di gestione, come, da ultimo accertato in occasione degli aumenti di prezzo verificatisi a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina;

L'impianto di illuminazione dello Stadio Carotti risale al 1981, mentre quello di Palazzetto e Polisportivo ai primi anni '90.

La Società Jesiservizi ha maturato un'esperienza pluriennale nella riqualificazione energetica della pubblica illuminazione cittadina (deliberazione consiliare n. 53 del 21 marzo 2019).

Con deliberazione n. 93 del 15 giugno 2023 il Consiglio Comunale ha formulato un indirizzo all'Amministrazione Comunale per affidare alla Jesiservizi, l'obiettivo di rinnovare l'illuminazione degli impianti sportivi cittadini al fine di dotarli delle *"migliori tecnologie possibili per il risparmio energetico"*.

Si ritiene che l'acquisizione da parte della Società di un know-how quinquennale nella progettazione, realizzazione e gestione dell'illuminazione pubblica possa essere decisiva per l'effettuazione di interventi di efficientamento energetico, a condizioni di maggior convenienza rispetto ai prezzi di mercato.

QUALITA' DEL SERVIZIO

Come già ricordato, la Società Jesiservizi è soggetto gestore dello Stadio Carotti dall'anno 2021. Durante il periodo di affidamento, l'impianto è stato ordinariamente utilizzato per lo svolgimento di competizioni calcistiche nei campionati di Eccellenza e Promozione.

Nell'arco temporale indicato, Jesiservizi ha curato l'effettuazione di interventi mirati al miglioramento qualitativo dell'impianto, sia per quanto riguarda il terreno di gioco che l'accoglienza del pubblico (deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 23 novembre 2021);

COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI

La determinazione delle tariffe di utilizzo degli impianti viene effettuata annualmente dal Comune (da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 333 del 14/11/2023).

OBIETTIVI DI UNIVERSALITA', SOCIALITA', TUTELA DELL'AMBIENTE E ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello Statuto, la Società Jesiservizi ha per oggetto "l'attività di organizzazione, gestione ed esecuzione dei servizi di interesse generale e le attività strettamente necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali dei soci pubblici (...) destinate a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale e di tutela ambientale".

Si ritiene che la peculiare caratterizzazione pubblica della Jesiservizi possa garantire il perseguimento degli obiettivi di universalità, socialità e accessibilità indicati all'art. 2 del Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi:

"L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. (...)"

I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.

I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni. (...)

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale”.

Si rileva, a tale proposito, che la Jesiservizi - in considerazione del fatto che non ha alcun ruolo nella promozione e nella pratica di discipline sportive - è nella condizione di assicurare una posizione di effettiva terzietà nella gestione di impianti utilizzati quotidianamente da una pluralità di Società sportive afferenti a molteplici Federazioni;

Visto l'art. 60 comma 2 del vigente Statuto Comunale in base al quale: *”La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire”;*

Atteso che, in base alle risultanze derivanti dall'analisi preliminare effettuata a cura degli Uffici, sussistono ragioni di opportunità, convenienza economica e di efficienza di gestione tali da far propendere per un affidamento in house dei suddetti impianti di rilevanza cittadina;

Rilevata la necessità di definire con la Società Jesiservizi la tipologia e la tempistica degli investimenti da effettuare sui predetti impianti nonché la sostenibilità degli stessi e l'individuazione del soggetto attuatore;

Ritenuto opportuno stabilire il termine del 31 dicembre 2024 per la conclusione dell'attività istruttoria propedeutica alla successiva adozione della specifica deliberazione consiliare prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e agli adempimenti conseguenti di cui all'art.31 del medesimo decreto legislativo;

Valutata l'opportunità, medio tempore, di autorizzare la prosecuzione della gestione dello Stadio Carotti in capo alla Società Jesiservizi per il periodo Novembre 2024 / Aprile 2025 e della gestione del Palazzetto dello Sport Tricoli e del Polisportivo Cardinaletti in capo a UISP per il periodo Gennaio 2025 / Aprile 2025, al fine di consentire il perfezionamento della procedura di affidamento nel rispetto delle predette disposizioni di legge;

Considerato che ai sensi dell'art.19 del Decreto Legislativo n. 201/2022 nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti;

Visto l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 alla luce del quale si stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in materia di organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lett. e);

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, l'indirizzo per l'affidamento alla Società in house Jesiservizi s.r.l. della gestione dei seguenti impianti sportivi di rilevanza cittadina, ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo n.201/2022:
 - Stadio Comunale "Pacifico Carotti"
 - Palazzetto dello Sport "Ezio Triccoli"
 - Polisportivo "Gabriele Cardinaletti"
- 3) di dare mandato agli Uffici di concludere, entro il termine del 31 dicembre 2024, l'attività istruttoria propedeutica alla successiva adozione della specifica deliberazione consiliare prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e agli adempimenti conseguenti di cui all'art.31 del medesimo decreto legislativo;
- 4) di autorizzare la prosecuzione della gestione dello Stadio Carotti in capo alla Società Jesiservizi per il periodo Novembre 2024 / Aprile 2025 e della gestione del Palazzetto dello Sport e del Polisportivo Cardinaletti in capo alla UISP per il periodo Gennaio 2025 / Aprile 2025, al fine di consentire il perfezionamento della procedura di affidamento nel rispetto di quanto previsto dall'art 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- 5) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino dott. Mauro Torelli;
- 6) si richiede l'immediata eseguibilità

Il Dirigente

Mauro Torelli

(Atto firmato digitalmente)